

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 per Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) –
(CIG- 852528688F)

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1	PREMESSE	3
2	INTRODUZIONE	3
2.1	ENTE APPALTANTE	3
2.2	NORMATIVA APPLICABILE	3
2.3	CHIARIMENTI	3
2.4	COMUNICAZIONI	4
2.5	OGGETTO DELL'APPALTO	4
2.6	DURATA DELL'APPALTO	5
2.7	VALORE DELL'APPALTO	5
3	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	5
3.1	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	5
3.2	REQUISITI GENERALI	6
3.3	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	6
3.4	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA	7
3.5	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA.....	7
3.6	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	
3.7	AVVALIMENTO	8
4	GARANZIA PROVVISORIA	8
5	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC.....	10
6	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	10
6.1	PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E TERMINE PER LA LORO RICEZIONE	11
6.2	SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
6.3	BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	13
6.4	BUSTA B: OFFERTA TECNICA	17
6.5	BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA	18
7	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	18
8	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	18
8.1	CRITERIO A: RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI E DI CONSULENZA	19

8.2	CRITERIO B: SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI SINISTRI.....	19
8.3	CRITERIO C: MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	19
8.4	CRITERIO D: MAPPATURA DEI RISCHI SPECIFICI PER GLI SPORT EQUESTRI	19
8.5	CRITERIO E: SERVIZI COMPLEMENTARI CHE VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE DELLA F.I.S.E. PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	20
8.6	CRITERIO F: NUMERO UFFICI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED EVENTUALE PRESENZA DI UN UFFICIO IN ROMA	20
8.7	CRITERIO G: SISTEMA DI PENALI DA RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI	20
8.8	CRITERIO H: COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TEAM DEDICATO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	20
8.9	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	210
9	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	211
10	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	221
11	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	23
12	ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	23
13	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.	24
14	PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E STIPULA	24
15	SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRATTUALI	25
16	CONTROVERSIE DERIVANTI DAL CONTRATTO	25
17	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
17.1	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.....	25
17.2	BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO	26
17.3	NATURA DEI DATI TRATTATI.....	26
17.4	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	26
17.5	AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI.....	26
17.6	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.....	27
17.7	DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO	27
17.8	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	27
17.9	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
18	DISPOSIZIONI FINALI	28

1 PREMESSE

Con determina a contrarre n. 890 del 17.11.2020 la Federazione Italiana Sport Equestre (di seguito, "F.I.S.E." o "Federazione") ha deliberato di voler procedere con l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 da rendere in favore di F.I.S.E. medesima, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito, "Codice dei contratti pubblici").

In particolare, costituirà oggetto del servizio: i) la gestione sinistri con la Compagnia assicuratrice selezionata; (ii) servizio di consulenza in campo assicurativo e nella selezione di provider per la liquidazione sinistri; (iii) ove necessario, assistenza alla redazione della documentazione di gara finalizzata alla selezione della Compagnia assicuratrice e alla stipulazione del contratto di assicurazione;

In ogni caso, tutte le attività oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo modalità, condizioni e termini stabiliti nel Capitolato tecnico oltre a quanto prescritto nella documentazione di gara complessivamente intesa.

La procedura è disciplinata secondo quanto di seguito indicato.

2 INTRODUZIONE

2.1 Ente appaltante

Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), con sede legale in 00196 Roma, Viale Tiziano n. 74
C.F. 97015720580 - P.I. 02151981004

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Simone Perillo

Telefono: +39.06.83668470

Posta elettronica: segretario.generale@fise.it

Posta certificata: segreteria.fise@legalmail.it

Indirizzo internet www.fise.it

2.2 Normativa applicabile

La procedura di gara è espletata ai sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità, "Codice dei contratti pubblici") e delle Direttive UE 2017/23/UE e 2017/24/UE e ed è, altresì, assoggettata ad ogni altra disposizione, nazionale e comunitaria, legislativa o regolamentare applicabile.

La procedura è altresì disciplinata dai seguenti atti che unitamente costituiscono la documentazione di gara: Bando di gara, Disciplinare di gara e suoi allegati, Capitolato tecnico.

2.3 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 dicembre 2020 al seguente indirizzo mail: segretario.generale@fise.it

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate tempestivamente saranno rese, almeno sei giorni prima della scadenza del termine

fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e aggregata sul sito internet di F.I.S.E. (www.fise.it).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4 Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice dei Contratti pubblici, l'operatore economico elegge domicilio presso la sede, l'indirizzo mail e l'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà indicato al momento della presentazione dell'offerta tenuto conto che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai medesimi fini, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ("RTI") o consorzio ordinario ("Consorzio") di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio all'indirizzo mail e all'indirizzo pec della mandataria o del Consorzio. In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.5 Oggetto dell'appalto

Come da determina a contrarre n.890 del 17.11.2020 l'oggetto dell'affidamento consiste nell'esecuzione del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 per Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), e in particolare: i) gestione sinistri con la Compagnia assicuratrice selezionata; (ii) servizio di consulenza in campo assicurativo e nella selezione di provider per la liquidazione sinistri; (iii) ove necessario, assistenza alla redazione della documentazione di gara finalizzata alla selezione della Compagnia assicuratrice e alla stipulazione del contratto di assicurazione (anche, "il Servizio").

Per quanto concerne la fase di liquidazione dei sinistri, il broker aggiudicatario avrà facoltà di individuare un provider specializzato, che sarà proposto per approvazione alla Federazione e la cui remunerazione sarà posta a carico della Compagnia di assicurazione aggiudicataria di futura gara d'appalto che sarà indetta dalla Federazione alla scadenza della polizza corrente. Tale remunerazione sarà pari al 5% del premio annuo imponibile corrisposto dalla Federazione. Successivamente alla sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, l'impresa di Assicurazioni aggiudicataria regolerà i rapporti con la Società di gestione. Tale contratto avrà scadenza coincidente con la scadenza del mandato del broker indicato dalla Federazione.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario non avrà l'esclusiva sul Servizio oggetto della presente procedura di gara.

Le condizioni del Servizio sono dettagliate nel Capitolato tecnico e verranno poi integrate nel successivo contratto con la Federazione con le condizioni definite dal Disciplinare e dalla restante documentazione, all'esito della procedura di gara, .

Tenuto conto della natura e delle peculiarità del Servizio richiesto, non frammentabile e preferibilmente attribuibile ad un unico operatore economico, tenuto altresì conto delle specifiche esigenze di F.I.S.E. e dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia che ne orientano l'attività, l'appalto non è suddiviso in singoli lotti prestazionali.

2.6 Durata dell'appalto

Il Servizio avrà inizio alla data del 01/07/2021 e avrà termine il 30/06/2024.

Con specifico riferimento al servizio di gestione dei sinistri con la Compagnia assicuratrice selezionata, in caso di polizze sottoscritte nella vigenza del contratto di brokeraggio ma con scadenza in data successiva, il broker aggiudicatario dovrà comunque garantire la gestione del sinistro sino alla scadenza di detta polizza.

2.7 Valore dell'appalto

L'importo complessivo del Servizio posto a base d'asta, per l'intera durata del contratto, è pari ad € 330.000. Esso costituisce il corrispettivo per il Servizio reso dal broker aggiudicatario.

Tale importo deve ritenersi fisso, non modificabile in seguito ad eventuali regolazioni di premio e comprensivo della remunerazione di tutte le attività richieste dal Capitolato tecnico e dalla documentazione di gara complessivamente intesa (ivi inclusa l'offerta tecnica dell'eventuale aggiudicatario).

Gli importi posti a base d'asta sono stati determinati prendendo come punto di partenza i dati storici, ossia tenendo conto del valore delle provvigioni attualmente corrisposte al broker in virtù del contratto per servizi di intermediazione assicurativa previgente rispetto alla presente procedura.

Trattandosi di servizi di carattere intellettuale, per il presente affidamento non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D. Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad € 0,00 (zero). In ragione di quanto suesposto, non è stato predisposto il D.U.V.R.I. Non rilevano inoltre i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un RTI o Consorzio di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa in RTI o Consorzio di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei contratti pubblici, rispettano la disciplina prevista per i RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice dei contratti pubblici, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC 17 febbraio 2016 n. 157.

3.2 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

3.3 Requisiti di idoneità professionale

- a. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto del presente appalto o iscrizione presso altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza per gli operatori appartenenti ad altro Stato membro;
- b. iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, Sezione B, ai sensi dell'art. 109, del D. Lgs. n. 209/2005. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato dell'UE saranno ammesse a partecipare alla presente gara nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 209/2005.

Per la comprova dei requisiti dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario, F.I.S.E acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte

dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3.4 Requisiti di capacità economico e finanziaria

- a. Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato complessivo non inferiore ad € 660.000;
- b. possesso di polizza RC professionale con massimale non inferiore ad € 100.000;

La comprova del requisito di cui al punto a) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice dei contratti pubblici:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice dei contratti pubblici l'operatore economico, che per fondati e comprovati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo da F.I.S.E.

La comprova del requisito di cui al punto b) verrà fornita dall'operatore economico aggiudicatario secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte I, del Codice, mediante copia conforme della polizza.

3.5 Requisiti di capacità tecnica e organizzativa

Aver svolto nel triennio 2017-2018-2019 servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa in favore di almeno n. 3 Soggetti pubblici.

La comprova del requisito dichiarato verrà fornita dall'operatore economico aggiudicatario secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice dei contratti pubblici.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o società pubbliche mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

3.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti suindicati devono essere posseduti da: a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b) ciascuna delle imprese aderenti al

contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnica professionale suindicati devono comunque essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

3.7 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di F.I.S.E. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, F.I.S.E. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione o il seggio di gara o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, F.I.S.E. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

4 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, pari € 6.600, ovvero il 2% dell'importo di € 330.000,00.

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del successivo articolo 93, comma 8, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (anche, "Codice antimafia").

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di F.I.S.E.; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il c/c della Federazione: IBAN IT IT21L0306903248100000005151; dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata, se del caso, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n.31;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di bonifico dovrà essere presentata una copia del pagamento effettuato con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il pagamento.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti pubblici. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata.

Non è sanabile ed è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

5 CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

Può essere dovuto ai sensi della legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 comma 67 e della Delibera ANAC 21 dicembre 2016 n. 1377, un versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (anche "ANAC") da effettuarsi secondo le modalità indicate al sito internet ANAC <http://www.anticorruzione.it>

6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione Appaltante, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice. La valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: punteggio massimo Offerta tecnica 80 Offerta economica 20 - Totale 100.

6.1 Presentazione delle offerte e termine per la loro ricezione

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 18 gennaio 2021 al seguente indirizzo:

Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.)

Ufficio Protocollo.

Viale Tiziano n. 74

00196 - Roma

L'offerta dovrà essere racchiusa, a pena di esclusione, in un unico plico sigillato con ceralacca o equivalente. Sul plico, oltre all'indicazione del mittente con relativo numero di telefono, fax, indirizzo mail e di posta elettronica certificata e destinatario, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura: **“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, art. 106 per F.I.S.E. - – Ufficio Protocollo - Documenti di gara - Non aprire la busta – Scadenza in data 18 gennaio 2021 CIG- 852528688F**

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante agenzie di recapito o corrieri privati debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 18.30 di ciascun giorno lavorativo, presso Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) – Ufficio Protocollo, Viale Tiziano n. 74, 00196 - Roma.

In quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Le offerte contenute nei plichi che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato non saranno prese in considerazione. L'invio e l'integrità del plico sono a totale rischio e spesa dell'impresa partecipante, restando esclusa ogni responsabilità di F.I.S.E. ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine o pervenga parzialmente aperto.

All'interno del suddetto plico dovranno essere inserite:

- 1. una busta, contraddistinta dalla lettera “A”,** contenente la documentazione amministrativa;
- 2. una busta, contraddistinta dalla lettera “B”,** contenente l'Offerta Tecnica;
- 3. una busta, contraddistinta dalla lettera “C”,** contenente l'Offerta Economica, redatta secondo il modello predisposto da F.I.S.E. (Allegato 3).

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice dei contratti pubblici.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice dei contratti pubblici per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, F.I.S.E. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di F.I.S.E. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

6.2 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se questi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti pubblici) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria F.I.S.E. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la F.I.S.E. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di

esclusione. In caso di inutile decorso del termine, F.I.S.E. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è facoltà di F.I.S.E. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6.3 BUSTA A: Documentazione amministrativa

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

La domanda - da produrre in un unico esemplare a prescindere dalla forma di partecipazione, singola o associata - è sottoscritta:

- nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare (Allegato n. 2), messo a disposizione sul sito internet www.fise.it (portale Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d. l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Tutte le Sezioni. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente Disciplinare e di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale; b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria; c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, con firma in calce.

Il DGUE deve essere presentato: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice dei contratti pubblici, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, avvalendosi preferibilmente del modello Allegato n.4 al presente Disciplinare, la seguente dichiarazione, con firma in calce, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti pubblici;
- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", F.I.S.E. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", F.I.S.E. a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici;

La Dichiarazione integrativa deve essere presentata: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice dei contratti pubblici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di RTI, il PASSOE di tutti gli operatori economici partecipanti;

- b. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice dei contratti pubblici;
- c. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti pubblici: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- d. copia informatica del modello F23 comprovante il pagamento dell'imposta di bollo.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità suindicate per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice dei contratti pubblici conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice dei contratti pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica,

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n8 2/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi

dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

6.4 BUSTA B: Offerta Tecnica

La busta "B - Offerta Tecnica" contiene, a pena di esclusione, la Relazione tecnica che illustra in modo completo e dettagliato, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati al successivo paragrafo 8, le singole attività che costituiscono il Servizio offerto, in ordine alle modalità di esecuzione del servizio, conformemente a quanto indicato nel Capitolato tecnico.

La Relazione dovrà essere redatta con carattere Arial, dimensione 11, interlinea singola, margini non inferiori a 2 cm, e non dovrà superare l'estensione massima di 30 pagine formato A4 dattiloscritte su una sola facciata.

Alla Relazione potranno essere allegati solo ed esclusivamente i curricula dei componenti il Team dedicato a fornire il Servizio a F.I.S.E., che non verranno computati nelle 30 pagine.

Le pagine ed i documenti in eccesso non saranno valutati.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

6.5 BUSTA C: Offerta economica

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello allegato (Allegato 3). Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non sono ammissibili le offerte economiche superiori all’importo a base d’asta e le offerte condizionate.

7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

8 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

L’offerta sarà valutata secondo di seguenti criteri, conformemente a quanto indicato nel Capitolato tecnico.

Criterio	Offerta tecnica	Punti
A	Relazione tecnica descrittiva delle modalità di espletamento del servizio di gestione dei sinistri e di consulenza	Max 10 punti
B	Sistema di tracciabilità dei sinistri	Max 15 punti
C	Modalità di rendicontazione	Max 15 punti
D	Mappatura dei rischi specifici per gli sport equestri	Max 15 punti
E	Servizi complementari che verranno messi a disposizione della F.I.S.E. per tutta la durata del rapporto contrattuale	Max 5 punti
F	Numero Uffici sul territorio nazionale ed eventuale presenza di un ufficio in Roma	Max 5 punti
G	Sistema di penali da ritardo nell’esecuzione dei servizi	Max 5 punti
H	Composizione e organizzazione del Team dedicato all’espletamento del Servizio	Max 5 punti

I	Attestazioni di servizi di brokeraggio, effettuati negli ultimi 5 anni, per Federazioni Sportive Nazionali.	Max 5 punti
	TOTALE PUNTI	Max 80 Punti

Si fornisce, di seguito una descrizione dettagliata di ciascun criterio con evidenza delle regole di valutazione che saranno utilizzate dalla Commissione.

8.1 Criterio A: Relazione tecnica descrittiva delle modalità di espletamento del servizio di gestione dei sinistri e di consulenza (max 10 punti)

Il concorrente dovrà illustrare la metodologia impiegata per l'espletamento del Servizio con riferimento in particolare alle modalità e tempistiche di gestione dei sinistri e di consulenza afferente i contenuti del contratto/i assicurativi.

La Commissione valuterà complessivamente - dal punto di vista dell'impostazione, dell'eshaustività, della coerenza con le condizioni e prescrizioni anche contenute nel Capitolato tecnico, della chiarezza dell'esposizione e della qualità - la soluzione proposta con riferimento alle modalità (approccio metodologico, tecniche e tempistiche), alla efficacia ed economicità, tenuto conto della normativa di riferimento e del ruolo ricoperto da F.I.S.E. e delle molteplici attività che sono proprie di F.I.S.E. medesima e dei suoi tesserati. In particolare, della soluzione proposta, saranno valutate la gestione amministrativa e tecnica dei sinistri, la gestione dei rapporti con la Compagnia assicuratrice selezionata e la gestione dei contratti di assicurazione e relativa consulenza afferente l'interpretazione e applicazione degli stessi.

8.2 Criterio B: Sistema di tracciabilità dei sinistri (max 15 punti)

Il concorrente dovrà illustrare la modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi attraverso piattaforma informatica o altro strumento equipollente, in grado di consentirne il monitoraggio costante – anche da parte di F.I.S.E. e del singolo assicurato/tesserato – dietro la consegna di credenziali e password di accesso.

In particolare, saranno oggetto di valutazione: (i) lo strumento utilizzato per la tracciabilità dei sinistri; (ii) la possibilità di caricamento di dati con indicazione del massimo consentito; (iii) tempestività di aggiornamento; (iv) accesso differenziato e visibilità differenziata delle informazioni ossia dello stato di avanzamento della lavorazione dei singoli sinistri; (v) supporto all'utilizzo con disponibilità a giornate di formazione; (vi) celerità di risposta in caso di malfunzionamento; (vii) modalità di archiviazione del sinistro una volta chiusa la pratica.

8.3 Criterio C: Modalità di rendicontazione (max 15 punti)

Il concorrente dovrà illustrare la modalità di rendicontazione dell'attività con rilevazione dell'andamento del servizio e segnalazione di eventuali criticità o situazioni di interesse, specificando gli output che saranno consegnati a F.I.S.E. con cadenza almeno semestrale.

La maggiore frequenza dell'attività di rendicontazione potrà essere valutata favorevolmente dalla Commissione giudicatrice.

8.4 Criterio D: Mappatura dei rischi specifici per gli sport equestri (max 15 punti)

Il concorrente dovrà produrre una relazione che illustri le soluzioni che intende proporre con riferimento ai rischi specifici, individuati e valutati, a cui sono esposti tutti i soggetti e oggetti – nessuno escluso – coinvolti nell'esercizio degli sport equestri.

8.5 Criterio E: Servizi complementari che verranno messi a disposizione della F.I.S.E. per tutta la durata del rapporto contrattuale (max 5 punti)

A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno valutati come complementari i seguenti servizi:

- Consulenza giuridica in materia assicurativa messa a disposizione della F.I.S.E. in caso di interpretazione e applicazione delle condizioni di cui alle polizze contrattuali e in caso di contenziosi.
- Elaborazione di proposte per lo sviluppo di prodotti assicurativi innovativi che possano essere di interesse della F.I.S.E. in aggiunta alle coperture assicurative Infortuni e RCT.
- Disponibilità ad intervenire in occasioni di eventuali incontri informativi sul territorio o con modalità *e-learning*.

Ai fini della attribuzione del punteggio si valuterà positivamente la chiarezza espositiva e trasparenza per quanto concerne gli impegni contrattuali, per i quali non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi di sorta.

8.6 Criterio F: Numero Uffici sul territorio nazionale ed eventuale presenza di un ufficio in Roma (max 5 punti)

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice la disponibilità su tutto il territorio nazionale di Uffici operativi che possano garantire un'assistenza capillare e l'operatività diffusa, nonché l'eventuale disponibilità di un ufficio in Roma che possa dare supporto, con soluzione di continuità e prossimità territoriale, a F.I.S.E. tenuto conto che ivi è istituita la sede legale e operativa di F.I.S.E.

8.7 Criterio G: Sistema di penali da ritardo nell'esecuzione dei servizi (max 5 punti)

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice il sistema di penali proposto dal concorrente in caso di ritardo nell'esecuzione di uno o più dei servizi oggetto del presente appalto. Tale sistema dovrà tenere conto di ogni giorno di ritardo, utilizzando come base su cui parametrare la propria offerta la seguente tabella:

Ritardo	Penale
< a10 giorni	€
> 0 = a 10 giorni	€
> 0 = a 20 giorni	€
> 0 = a 30 giorni	€
> 0 = a 40 giorni	€
Omessa rendicontazione trimestrale	€

In assenza di indicazione del sistema di penali il punteggio sarà equivalente a 0 e l'omessa rendicontazione sarà considerata inadempimento contrattuale.

8.8 Criterio H: Composizione e organizzazione del Team dedicato all'espletamento del Servizio (max 5 punti)

Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice la soluzione proposta dal punto di vista della qualità ed adeguatezza della struttura organizzativa dedicata, con riferimento alle sue articolazioni, alle modalità organizzative e alle figure professionali che si intendono utilizzare (junior,

senior) e al numero di professionisti da cui sarà composto il team di lavoro dedicato, dettagliando il numero di ore settimanali destinate all'esecuzione della prestazione.

8.10 Criterio I: Attestazioni comprovanti l'aver svolto servizi di brokeraggio per Federazioni Sportive Nazionali e/o simili entro gli ultimi 5 anni (max 5 punti).

Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice le attestazioni comprovanti lo svolgimento del servizio di brokeraggio, effettuato negli ultimi 5 anni, per Federazioni Sportive Nazionali.

8.11 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei criteri di valutazione suindicati, cui è associato un punteggio massimo discrezionale come indicato nella tabella precedente, è assegnato un punteggio attribuito discrezionalmente dai singoli componenti della commissione giudicatrice in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Di seguito viene riportata la tabella con i coefficienti associati ai diversi livelli di valutazione dei singoli criteri:

Coefficienti di valutazione validi per tutti i criteri di valutazione		
GIUDIZIO	COEFFICIENTE	NOTE
Ottimo	15 / 10 / 5 a seconda del punteggio max indicato per ciascun criterio	Le informazioni fornite dal concorrente superano ampiamente le attese di F.I.S.E. e dimostrano una qualità del servizio eccezionalmente elevata.
Buono	12 / 8 / 4	Le informazioni offerte dal concorrente soddisfano pienamente i requisiti di e le aspettative di F.I.S.E., ma assicurano anche un'elevata qualità del servizio.
Sufficiente	9 / 6 / 3	Le informazioni fornite dal concorrente sono essenzialmente complete ed adeguate, presentano una buona rispondenza alle aspettative di F.I.S.E..
Non pienamente sufficiente	5 / 3 / 1	Le informazioni fornite dal concorrente non sono parzialmente complete ed adeguate e solo in parte rispondono alle aspettative di F.I.S.E.
Insufficiente	0 / 0 / 0	Le informazioni fornite dal concorrente non soddisfano le aspettative di F.I.S.E. ovvero non permettono di effettuare una valutazione.

9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Verranno attribuiti 20 punti all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente migliore, ossia la percentuale più bassa rispetto alla soglia massima del 5,50% dei premi assicurativi lordi intermediati;

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$X \text{ (punteggio da attribuire all'offerta)} = \frac{\text{migliore offerta moltiplicata per 20 (punteggio massimo)}}{\text{diviso per il premio dell'offerta oggetto di valutazione.}}$$

Nel formulare l'offerta economica relativa allo svolgimento complessivo del Servizio, il Concorrente, tenendo conto di tutte le attività previste nei documenti di gara, dovrà indicare con **modalità solo in cifre** il ribasso relativo al tasso di provvigione del 5,50% posto a base d'asta, da applicare ai premi assicurativi lordi intermediati.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al secondo decimale (es. 4,337 viene troncato in 4,33).

10 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno martedì 19 gennaio 2021 con inizio alle ore 10.00 am, presso la sede di F.I.S.E. in Roma, Viale Tiziano n. 74, dal Seggio di gara - costituito dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice che sarà costituita dopo la scadenza per la ricezione delle offerte - che procederà, in seduta pubblica, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della conformità formale alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara dei plichi pervenuti tempestivamente e delle buste A, B e C che ogni plico deve contenere a pena di esclusione;
- b) l'apertura delle buste A contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le buste B- Offerte tecniche e buste C - Offerte economiche resteranno chiuse e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né a F.I.S.E. né alla Commissione di gara, né ai concorrenti, né a terzi;
- c) la verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- d) il ricorso, laddove necessario, alla procedura di soccorso istruttorio;
- e) redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte in seduta pubblica e delle attività di valutazione eventualmente svolte in seduta riservata;
- f) una volta conclusa la fase di analisi della documentazione contenuta nella Busta A di ciascun concorrente, la Commissione giudicatrice proporrà al RUP l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alle successive fasi della procedura di gara, con invito a porre in essere, altresì, gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni operatore economico concorrente, o un suo delegato munito di apposita delega corredata da documento di identità del delegato e del delegante. Si precisa altresì che l'apertura delle buste B e C si svolgerà in seduta pubblica mentre l'attività di valutazione della documentazione contenuta nelle suddette buste, sarà svolta dalla Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti unicamente a mezzo pubblicazione sul sito internet di F.I.S.E., con congruo anticipo.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

11 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.77 del Codice dei contratti pubblici, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, se richiesto, nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

La Commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta C contenente l'offerta economica dei concorrenti ammessi, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione ivi contenuta, rendendo noti tutti gli elementi dell'Offerta Economica.

Qualora si accerti che, sulla base di univoci elementi, vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione riferisce tempestivamente al RUP che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti contenuti nelle buste A o B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice dei contratti pubblici, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

12 ANOMALIA DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà di F.I.S.E. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente le motivazioni o giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il

RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

13 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

F.I.S.E., previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, aggiudica l'appalto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto F.I.S.E. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice dei contratti pubblici, sull'offerente cui F.I.S.E. ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la F.I.S.E., ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. F.I.S.E. aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Codice antimafia. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto e incameramento della cauzione definitiva, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del Codice Antimafia.

14 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E STIPULA

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia

definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, F.I.S.E. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice dei contratti pubblici.

15 SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRATTUALI

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

F.I.S.E. comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

16 CONTROVERSIE DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Roma.

17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), F.I.S.E. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte F.I.S.E.

17.1 Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte da F.I.S.E., si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da F.I.S.E., in qualità di stazione appaltante, per
- verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da F.I.S.E. ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

- tutti i dati acquisiti da F.I.S.E. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Federazione in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

17.2 Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati a F.I.S.E., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da F.I.S.E. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a F.I.S.E., in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

17.3 Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: *i)* dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); *ii)* dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

17.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

17.5 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale F.I.S.E. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Federazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a F.I.S.E. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione giudicatrice e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale F.I.S.E. svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP del 10/01/2008.

Inoltre, i dati saranno utilizzati da F.I.S.E. per la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. n. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare e diffondere, tramite il sito www.fise.it, sezione “Trasparenza”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.fise.it.

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti alla partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

17.6 Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

17.7 Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla F.I.S.E.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

17.8 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), con sede legale in 00196 Roma, Viale Tiziano n. 74.

Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, eventuali richieste di informazioni in merito al trattamento dei dati è necessario che riportino la dicitura “Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679” e potranno essere indirizzate a segreteria@fise.it.

17.9 Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di F.I.S.E. per le finalità sopra descritte.

18 DISPOSIZIONI FINALI

F.I.S.E. si riserva in qualunque momento il diritto di non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla. In tal caso F.I.S.E. provvederà tempestivamente a comunicare la decisione a tutti i concorrenti senza che questi possano avere nulla a pretendere.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per F.I.S.E. obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso alle imprese, ivi compresa l'aggiudicataria, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

F.I.S.E. non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento. Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione dell'offerta sono a carico del concorrente.

Allegati al presente disciplinare per costituirne parte integrale e sostanziale:

- 1 Modello domanda di partecipazione;
- 2 DGUE;
- 3 Modulo Offerta Economica.
- 4 Dichiarazioni integrative

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Simone Perillo